

CAPO IV.

Scuole tecniche.

Le *scuole tecniche* furono create dalla legge 13 novembre 1859: esistevano per altro sin dal 1848 scuole analoghe, dette *speciali*, stabilite dalla legge fondatrice dei collegi nazionali.

Dal regio decreto 7 settembre 1856 le *scuole speciali* avevano ricevuto una sostanziale riforma. Il corso si era ripartito in due periodi, uno triennale delle *scuole speciali primarie*, l'altro biennale delle *scuole speciali secondarie*. Il periodo delle scuole secondarie erasi diviso in due sezioni, l'una *commerciale*, l'altra *industriale*.

La legge 13 novembre 1859 riformò nuovamente questi studi, creando due distinti ordini di corsi, vale a dire: *scuole tecniche* ed *istituti tecnici*.

Ogni corso si compie in tre anni.

Dell'Istituto tecnico si è già tenuto parola nel capo antecedente.

L'insegnamento che si dà nelle scuole tecniche versa sulle seguenti materie:

Lingua italiana, lingua francese, aritmetica e contabilità, elementi di algebra e geometria, disegno e calligrafia, geografia e storia, elementi di storia naturale, di fisica e di chimica, nozioni intorno ai doveri ed ai diritti dei cittadini.

L'istruzione religiosa è affidata ad un direttore spirituale.

Vi si fanno esercizi regolari di ginnastica.

L'insegnamento è gratuito.

Per essere ammessi come alunni gli aspiranti debbono dare saggio sulle materie insegnate nelle scuole primarie, compresa la quarta classe elementare.

Si danno gli esami di promozione per il passaggio da una classe ad un'altra: si compie il corso triennale con l'esame di licenza.

Ogni scuola tecnica ha un direttore.

Gl'insegnanti sono retribuiti come quelli dei ginnasi.

Sono in vigore il regolamento 19 settembre 1860, che modera